



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.6.2008
COM(2008) 355 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulle statistiche compilate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle
statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità**

1. INTRODUZIONE

1.1. Regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti¹ impone alla Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di presentare "una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese."

Nella sezione 7, paragrafo 3, dell'allegato I e dell'allegato II è stabilito che "la Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8". Le relazioni degli Stati membri in materia di qualità sono disponibili sul seguente sito Internet:

http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/pip/library?l=/wastesstatistics/regulat/data_transmission/quality_statistics

La presente relazione riepiloga i primi risultati, traccia un quadro sintetico della qualità dei dati e formula raccomandazioni in vista di eventuali modifiche del regolamento. La relazione riguarda i 25 Stati membri giuridicamente tenuti a presentare dati nel 2006.

A partire dall'anno di riferimento 2004, il regolamento impone agli Stati membri dell'UE di fornire dati ogni due anni. Gli allegati I e II contengono prescrizioni in merito alle statistiche relative alla produzione e al trattamento dei rifiuti e alle capacità di trattamento. I risultati sono disaggregati per categorie di rifiuti sulla base della nomenclatura statistica dei rifiuti (Stat-CER), definita nell'allegato III del regolamento. La tabella 1 fornisce ulteriori informazioni sulle prescrizioni in materia di trasmissione dei dati.

¹ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Tabella 1 - Set di dati conformemente al regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti

Set di dati		Descrizione e disaggregazione	Livello regionale
1	Produzione	Produzione di rifiuti da parte di: - 20 attività che producono rifiuti: 19 attività economiche, famiglie - 48 categorie di rifiuti	Nazionale
2	Incenerimento	Incenerimento di rifiuti per: - 2 tipi di trattamento - 14 categorie di rifiuti	NUTS 1
3	Recupero, escluso il recupero energetico	Recupero di rifiuti per: - 1 tipo di trattamento - 17 categorie di rifiuti	NUTS 1
4	Smaltimento diverso dall'incenerimento	Smaltimento di rifiuti per: - 2 tipi di trattamento - 16 categorie di rifiuti	NUTS 1
5	Infrastruttura di trattamento	Numero/capacità degli impianti di recupero/smaltimento per: - 5 tipi di trattamento	NUTS 2
	Copertura del sistema di raccolta	Percentuale della popolazione o delle abitazioni servite da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici e simili.	

1.2. Misure di attuazione

La Commissione ha promosso l'applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 attraverso l'adozione di ulteriori atti giuridici e la redazione di un documento di orientamento:

- regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti²;
- regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti³;
- regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti⁴;
- regolamento (CE) n. 1445/2005 della Commissione, del 5 settembre 2005, che definisce gli opportuni criteri di valutazione della qualità e i contenuti delle relazioni sulla qualità delle statistiche sui rifiuti⁵;

² GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15.

³ GU L 131 del 25.5.2005, pag. 38.

⁴ GU L 131 del 25.5.2005, pag. 26.

⁵ GU L 229 del 6.9.2005, pag. 6.

- manuale per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti (luglio 2006, versione 1.1)⁶.

1.3. Qualità dei dati in presenza di una pluralità di metodi

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 precisa i dati da trasmettere e il livello di qualità richiesto, ma non prescrive l'adozione di un metodo specifico per l'elaborazione delle statistiche sui rifiuti, per la cui compilazione sono pertanto applicate molteplici metodologie. In tal modo si evita agli Stati membri di dover modificare i sistemi di raccolta dei dati utilizzati e si riducono al minimo le modifiche necessarie per ottemperare al regolamento.

Una siffatta coesistenza di metodi differenti solleva tuttavia gravi problemi. Ne possono infatti risultare differenze metodologiche tra un paese e l'altro, fra set di dati diversi di uno stesso paese e persino all'interno di singoli set di dati. Appare altresì alquanto difficile salvaguardare la comparabilità dei dati e garantire un'elevata qualità degli stessi.

Le modalità di misurazione della qualità dei dati dipendono dai metodi utilizzati. Se i metodi sono differenti, anche i parametri di qualità sono diversi (coefficiente di variazione per le indagini per campione, analisi di sensibilità per la modellizzazione, ecc.). In particolare la combinazione di vari metodi all'interno dei set di dati rende difficile definire indicatori per la qualità globale dei dati. Di conseguenza, l'approccio del regolamento che prevede la coesistenza di diversi metodi ostacola notevolmente la valutazione della qualità dei dati e le relative comunicazioni.

Anche la comparabilità dei dati risulta influenzata dalla molteplicità di impostazioni. Limitazioni alla comparabilità dei dati possono evidenziarsi in particolare con riguardo alla copertura e alle modalità di attribuzione dei rifiuti alle diverse attività che li producono, come descritto in appresso nella presente relazione.

Nelle loro relazioni sulla qualità gli Stati membri descrivono i dati facendo riferimento a elementi qualitativi comunemente utilizzati nel sistema statistico europeo per valutare la qualità delle statistiche⁷ e indicati nel regolamento (CE) n. 1445/2005 relativo alla qualità delle statistiche sui rifiuti.

2. PUNTUALITÀ E TEMPESTIVITÀ

La puntualità e la tempestività si riferiscono al rispetto delle scadenze ufficiali per la trasmissione dei dati e all'intervallo di tempo intercorrente tra il periodo di riferimento e la disponibilità dei dati.

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 ha prescritto la trasmissione dei dati per l'anno di riferimento 2004 e la presentazione di relazioni sulla qualità entro il 30 giugno 2006. Nei due mesi successivi al termine indicato, Eurostat ha valutato le informazioni fornite con riguardo ai seguenti criteri:

- completezza dei set di dati;

⁶ http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/pip/library?l=/wastesstatistics/regulat/manual_statistics

⁷ Sito di Eurostat sulla qualità:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2273,1,2273_47140765&dad=portal&schema=PORTAL

- esaustività della relazione sulla qualità;
- tempestività;
- corretta applicazione delle definizioni e delle classificazioni;
- applicazione di metodi statistici validi.

I risultati sono stati comunicati agli Stati membri il 23 agosto 2006 sollecitando, in caso di incompletezza dei dati o di mancata presentazione di relazioni sulla qualità, la fornitura quanto prima possibile delle informazioni mancanti. Laddove necessario i dati sono stati riesaminati nel settembre 2006, inserendo le informazioni ricevute dopo la prima valutazione; le schede di rivalutazione sono state trasmesse il 13 settembre 2006.

Tenuto conto del fatto che il 2006 era il primo anno di trasmissione dei dati, la puntualità è stata soddisfacente. La maggior parte dei paesi ha rispettato la scadenza o ha provveduto alla trasmissione dei dati con qualche giorno di ritardo:

- 12 Stati membri hanno rispettato la scadenza del 30 giugno 2006 (Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Svezia, Slovenia);
- 6 Stati membri hanno trasmesso dati e/o relazioni sulla qualità in ritardo, ma entro un termine sufficiente a permetterne la considerazione nel primo esercizio di valutazione dell'agosto 2006 (Danimarca, Spagna, Italia, Lituania, Slovacchia, Regno Unito);
- 4 Stati membri hanno trasmesso dati entro l'agosto 2006, ma non la relazione sulla qualità (Francia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi); tutti questi paesi hanno trasmesso la relazione poco tempo dopo;
- 3 Stati membri (Grecia, Irlanda, Portogallo) non hanno provveduto alla trasmissione di parti considerevoli dei dati entro il 22 settembre 2006 e hanno ricevuto pertanto una lettera ufficiale. La Grecia ha trasmesso i dati nel novembre 2006, l'Irlanda nel giugno 2007 e il Portogallo nel settembre 2007.

Pubblicazione

I dati sulla produzione di rifiuti sono stati pubblicati nella base di diffusione di Eurostat nel dicembre 2006; i dati sul trattamento dei rifiuti nel gennaio 2007. Successivamente la base è stata aggiornata più volte per caricare dati riveduti o stime per i valori mancanti. Il set di dati sulla capacità di trattamento dei rifiuti non è stato ancora pubblicato in quanto la struttura di tale set di dati è complicata dal numero di dimensioni.

3. COMPLETEZZA DEI DATI

La trasmissione di set di dati completi riveste un'importanza fondamentale ai fini della produzione di aggregati comunitari. La stima dei dati mancanti è difficile e richiede molto tempo, con ripercussioni sulla tempestività delle statistiche sui rifiuti nonché sulla qualità dei dati. I paesi sono pertanto invitati a ridurre al minimo il numero di dati mancanti, se necessario trasmettendo stime.

Come evidenziato dall'illustrazione 1, gli Stati membri hanno trasmesso l'88% dei dati richiesti, mentre il 12% era dichiarato mancante. Dall'analisi della ripartizione dei dati mancanti tra gli Stati membri, i settori economici e le categorie di rifiuti risulta che la maggior parte di essi è concentrata in tre settori.

Circa un terzo dei dati mancanti concerne i rifiuti prodotti nel settore dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura (NACE A), della pesca (NACE B) e dei servizi (NACE G-Q). A undici paesi sono state accordate deroghe riguardo alla trasmissione di dati su tali settori a norma dell'articolo 4 del regolamento. Ciò spiega circa il 70% dei dati mancanti in questi tre settori, mentre il restante 30% riguarda paesi cui non sono state concesse deroghe. In realtà alcuni dei paesi beneficianti di una deroga hanno trasmesso i dati (o parte di essi).

Il 20% circa dei dati mancanti riguarda i fanghi. Le quantità di fanghi devono essere indicate in peso umido e secco. La maggior parte dei paesi ha trasmesso dati in peso secco o in peso umido. Eurostat ha definito un coefficiente di conversione umido/secco e lo ha utilizzato per stimare i valori mancanti.

Al momento in cui la presente relazione è stata redatta, il Portogallo aveva trasmesso dati soltanto sui rifiuti domestici, mentre mancavano completamente dati sulla produzione di rifiuti connessa ad attività economiche. Per poter calcolare i totali UE, Eurostat ha dovuto procedere a stime, sebbene la base empirica per tale esercizio fosse debole nel primo anno.




Illustrazione 1- Completezza dei dati degli Stati membri sulla produzione di rifiuti

La completezza dei dati trasmessi con riguardo al trattamento dei rifiuti è persino più importante che nel caso della produzione di rifiuti, in quanto non è possibile stimare le quantità secondo il tipo di trattamento. Le quantità trattate devono essere indicate a livello nazionale e a livello NUTS 1. La descrizione nella presente sezione si riferisce esclusivamente al livello nazionale. Diversi paesi non hanno fornito la disaggregazione regionale completa. In questa prima fase di trasmissione dei dati, Eurostat ha dato la priorità alla coerenza e alla completezza a livello nazionale.

La quota dei dati mancanti per il trattamento dei rifiuti non supera il 2,6%. Per la maggior parte risultano interessati due settori.

Diversi paesi non hanno potuto fornire dati sui fanghi in peso umido e secco, fornendo soltanto uno dei dati. I valori mancanti sono da attribuire per più della metà a informazioni incomplete sui fanghi. La maggior parte dei restanti valori mancanti concerne i metodi di smaltimento usati con minore frequenza: trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.) e scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico.

4. ACCURATEZZA

L'accuratezza riguarda il grado di corrispondenza tra il valore stimato o calcolato e il valore esatto o vero, tenuto conto di aspetti come gli errori di campionamento, la copertura dei dati, le soglie applicate, le mancate risposte, gli adeguamenti, i controlli e le correzioni, la riservatezza, ecc.

4.1 Copertura dei dati e errori di copertura

Il regolamento persegue l'obiettivo di produrre statistiche sui rifiuti conformemente alla definizione data all'articolo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, fatta eccezione per i rifiuti radioattivi.

Le statistiche sulla produzione di rifiuti vanno compilate per tutti i settori economici e per le famiglie. Le statistiche dovrebbero anche considerare i rifiuti prodotti dalle piccole imprese (con meno di 10 dipendenti), sebbene sarebbe opportuno escludere quanto più possibile tali imprese dall'indagine.

Le statistiche sul trattamento dei rifiuti riguardano tutti i rifiuti recuperati o smaltiti all'interno di un paese, indipendentemente dall'origine dei rifiuti. L'obiettivo del regolamento è la raccolta di dati sulla destinazione finale dei rifiuti, mentre non sono coperte le operazioni riguardanti i trattamenti preparatori.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento tutti i rifiuti riciclati direttamente sul posto in cui sono prodotti.

Definizioni poco chiare

Le statistiche sui rifiuti rientrano nella legislazione europea sui rifiuti. Di conseguenza tali statistiche devono trovare il modo di far fronte alle carenze delle definizioni giuridiche, in particolare al problema della distinzione tra rifiuti e non rifiuti. Interpretazioni diverse delle definizioni possono avere considerevoli effetti sulla copertura dei dati e sulla comparabilità quando i flussi di rifiuti sono di enorme entità. I problemi frequentemente menzionati nelle relazioni sulla qualità riguardano le modalità di inclusione dei rifiuti di legno, dei rifiuti metallici e dei rifiuti organici prodotti dall'industria alimentare.

Indicazioni utili al riguardo sono fornite dalla comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti della Commissione (COM(2007) 59 def.). La Commissione è impegnata inoltre nell'elaborazione di criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto che potrebbero contribuire a chiarire la distinzione tra rifiuti e non rifiuti.

Classificazioni e definizioni chiare sono necessarie in particolare per garantire l'utilizzabilità dei dati in sede di fissazione di obiettivi, ad esempio per il riciclaggio.

Importazioni ed esportazioni

Gli errori di copertura in materia di produzione di rifiuti sono principalmente la conseguenza del fatto che in alcuni paesi i dati non sono rilevati presso i produttori di rifiuti, ma sono ricavati indirettamente dalla raccolta dei rifiuti o dal trattamento degli stessi. Tale approccio allevia l'onere per i rispondenti, ma presenta alcuni difetti. Uno di questi è la mancata copertura delle esportazioni dirette di rifiuti, ossia delle esportazioni che non subiscono un trattamento all'interno del paese (ad esempio in Austria, Danimarca, Lituania), salvo che non vengano utilizzate altre fonti di dati per tener conto di tali esportazioni. Ciò influisce in particolare sulla copertura dei rifiuti riciclabili. La fattibilità di una compilazione di statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di rifiuti ha formato l'oggetto di un distinto programma di studi pilota, conclusosi nel 2007. Una relazione di sintesi di tali risultati è attualmente in corso di redazione e sarà trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Alcuni paesi compilano tradizionalmente statistiche nazionali soltanto sul trattamento dei rifiuti prodotti all'interno del paese (ad esempio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Belgio). Non tutti questi paesi hanno modificato il loro approccio per tener conto delle prescrizioni del regolamento. Scostamenti rispetto alla copertura richiesta possono riscontrarsi per tutte le categorie di rifiuti (ad esempio in Danimarca e Belgio) o soltanto per specifici flussi di rifiuti (ad esempio in Francia).

Rifiuti secondari

L'allegato I del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti richiede esplicitamente la presentazione di informazioni sui rifiuti derivanti da operazioni di recupero e smaltimento, conosciuti come rifiuti secondari. Tali rifiuti si incontrano con maggiore frequenza nelle attività economiche relative alla gestione dei rifiuti (settori 37, 51.57 e 90 della NACE). Dai dati e dalle relazioni sulla qualità emerge tuttavia che numerosi paesi non hanno tenuto conto di tale disposizione, molto probabilmente perché i dati sono preparati in modo diverso a fini nazionali.

In conseguenza dell'incompleta copertura dei rifiuti secondari, la produzione di rifiuti tende ad essere sottostimata nei diversi settori, ciò che a sua volta complica l'interpretazione dei dati per tali settori e per i totali dei rifiuti.

Copertura delle piccole imprese

La maggior parte degli Stati membri ha esentato le piccole imprese dalla rilevazione di dati sulla produzione di rifiuti. Stime sui rifiuti prodotti dalle piccole imprese sono effettuate da alcuni paesi, mentre altri (ad esempio, Repubblica ceca, Francia, Ungheria, Lettonia, Polonia e Slovenia) non le effettuano a causa di problemi metodologici o perché giudicano ridotti i quantitativi di tali rifiuti.

La conseguente sottocopertura delle quantità prodotte varia in funzione delle soglie previste per la rilevazione dei dati e della struttura economica dei paesi, ossia del numero e delle attività delle imprese non coperte. Dalle informazioni fornite dai diversi paesi si evince che la quota di rifiuti prodotta dalle piccole imprese può variare in maniera considerevole. Molti dei paesi che non hanno fornito stime hanno precisato nelle loro relazioni sulla qualità di avere

allo studio metodi di stima e di avere l'intenzione di fornire stime per il prossimo esercizio di trasmissione di informazioni.

4.2. Classificazione e problemi di assegnazione

Ripartizione per settore economico

Il regolamento invita gli Stati membri a disaggregare i rispettivi dati secondo 20 attività di produzione di rifiuti. La corretta assegnazione costituisce un presupposto fondamentale per:

- la comparabilità dei quantitativi di rifiuti di ciascun settore;
- la coerenza delle statistiche sui rifiuti con le statistiche sulle imprese.

Per la ripartizione delle attività economiche è fatto riferimento alla classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 1.1). A seguito dell'adozione di una nuova classificazione delle attività economiche (NACE Rev. 2) sono state adeguate di conseguenza le disaggregazioni richieste nel regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti. La NACE Rev. 2 sarà utilizzata dall'anno di riferimento 2008 in poi; è prevista una conversione alla NACE Rev. 2 dei dati del 2004 e del 2006. La revisione della NACE non interferisce con i problemi di classificazione sopra discussi.

Le modalità di assegnazione dei rifiuti al settore che li produce dipende dai metodi applicati per la rilevazione dei dati. Circa due terzi degli Stati membri raccolgono la maggior parte dei loro dati sulla produzione di rifiuti direttamente presso i soggetti che li producono, attraverso indagini o sulla base di documenti amministrativi. Tale approccio fornisce informazioni dirette sulla fonte dei rifiuti. La maggior parte di tali paesi fa ricorso al proprio registro statistico delle imprese per determinare il codice NACE del produttore dei rifiuti: ciò garantisce la coerenza con le statistiche sulle imprese.

In quei paesi in cui i dati sulla produzione di rifiuti sono ricavati solo indirettamente dai dati sul trattamento dei rifiuti, è elevato il rischio di una errata attribuzione. Questo approccio è adottato dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Lituania, dall'Austria e da Malta. In tal caso le informazioni sulle attività di produzione sono ottenute soltanto da fonti secondarie (ad esempio, operatori della raccolta o del trattamento dei rifiuti) o sono ricavati tramite altri strumenti (ad esempio, avvalendosi di modelli o utilizzando l'elenco europeo dei rifiuti⁸ che contiene informazioni sull'origine dei rifiuti). Tutti questi approcci presentano limiti evidenti.

Rifiuti domestici

La distinzione operata nel regolamento tra rifiuti derivanti da attività economiche e rifiuti domestici sostituisce il concetto tradizionale di "rifiuti urbani".

La sfida metodologica è rappresentata dalla produzione di statistiche accurate sui rifiuti domestici in quanto tali rifiuti sono normalmente raccolti insieme con i rifiuti di negozi, piccole imprese e istituzioni. Molti paesi non dispongono di informazioni dirette sulla quota di rifiuti domestici: tali paesi sono stati pertanto invitati a determinare la quota di tali rifiuti utilizzando altri metodi.

⁸ Decisione 2000/532/CE per quanto concerne l'elenco dei rifiuti (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

Dodici Stati membri hanno adottato il nuovo concetto e hanno trasmesso dati solo sui rifiuti domestici. I metodi variano da indagini mirate (analisi sui rifiuti) a stime grossolane ottenute da imprese di gestione dei rifiuti o da gestori di discariche. Nove paesi non hanno adottato il nuovo concetto. Le relazioni sulla qualità di quattro paesi non contenevano alcuna informazione al riguardo. Di conseguenza la comparabilità dei dati sui rifiuti domestici è attualmente limitata ai paesi che hanno adottato tale concetto. Si prevede che la situazione migliorerà con la trasmissione dei dati per il 2006 in quanto diversi paesi stanno lavorando all'elaborazione di metodi appropriati.

4.3. Errori di misurazione

Errori di misurazione possono essere la conseguenza dell'uso di fattori di conversione imprecisi. Sono tuttora numerose le discariche non ancora dotate di pese a ponte. In questi casi i dati trasmessi si basano solitamente sul volume dei veicoli di raccolta, convertendo tali dati utilizzando densità medie dei rifiuti. L'esperienza acquisita in Polonia e Lituania fa ritenere che tale approccio tenda a sovrastimare le quantità di rifiuti anziché a sottostimarle. Il più elevato errore di misurazione concerne probabilmente i rifiuti urbani e gli altri rifiuti non pericolosi collocati a discarica. È più probabile che i rifiuti pericolosi e riciclabili siano pesati per motivi finanziari. La qualità dei dati a questo proposito è destinata a migliorare per effetto della chiusura delle vecchie discariche e della costruzione di nuove discariche conformemente alla normativa comunitaria.

5. ONERE GRAVANTE SULLE IMPRESE

L'onere per i rispondenti si riferisce all'onere gravante sulle imprese a motivo della trasmissione di dati ed è misurato come numero effettivo di rispondenti e loro onere in termini fisici (tempo necessario per rispondere).

Il regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti invita gli Stati membri ad alleviare il disturbo statistico ricorrendo a dati amministrativi e ad escludere dalle indagini le imprese con meno di 10 dipendenti salvo che esse non contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti.

La maggior parte degli Stati membri tuttavia non misura l'onere in termini fisici e non è pertanto in grado di fornire informazioni al riguardo. Cinque Stati membri riferiscono di un onere compreso tra 30 minuti e cinque ore per rispondente. La maggioranza degli Stati membri è tuttavia consapevole del carico di lavoro gravante sulle imprese e adotta vari approcci in vista della riduzione del disturbo statistico e della rilevazione dei dati in maniera efficiente.

Il modo migliore per aiutare le imprese consiste nell'evitare loro la doppia trasmissione di dati a fini amministrativi e statistici, facendo ricorso ai dati amministrativi e/o coordinando le indagini sui rifiuti tra le parti interessate (istituti statistici, ministeri dell'Ambiente, agenzie dell'ambiente). Per 14 Stati membri i dati amministrativi costituiscono la principale fonte cui attingere per la compilazione delle statistiche sui rifiuti. Altri paesi utilizzano dati amministrativi come una tra diverse fonti di dati.

L'invito contenuto nel regolamento di esonerare le piccole imprese dalle indagini è accolto in maniera diversa. Alcuni paesi assicurano la copertura delle piccole imprese tramite indagini per campione ed estrapolano i risultati (Belgio, Estonia per alcuni settori, Grecia). La maggior

parte dei paesi tuttavia esclude del tutto tali imprese, ignorando i relativi dati (cfr. sezione 4.3.) o estrapolandoli mediante modelli di stima basati su fattori. I paesi hanno fissato varie soglie di esclusione, principalmente sulla base del numero dei dipendenti o dei quantitativi di rifiuti prodotti ogni anno. Alcuni paesi combinano i due criteri per assicurarsi che anche le piccole imprese siano coperte dalla rilevazione dei dati quando superano la soglia definita per la produzione di rifiuti.

6. CONCLUSIONI

L'analisi dei dati del primo esercizio di trasmissione di informazioni non si è ancora conclusa ma risultano evidenti i progressi compiuti in direzione dell'elaborazione di statistiche europee sui rifiuti più complete e armonizzate.

Va posto in rilievo l'effetto positivo dell'obbligo di documentare le metodologie e di valutare la qualità dei dati nelle relazioni sulla qualità. I problemi e le carenze diventano più visibili e mettono in luce gli aspetti che necessitano di un miglioramento. Inoltre il regolamento promuove la coerenza tra le statistiche sui rifiuti e gli altri settori statistici dato che impone il pieno rispetto alla classificazione NACE delle attività economiche e l'uso di unità statistiche quali sono applicate nelle statistiche sulle imprese. Ciò aumenta la possibilità di un'integrazione delle statistiche sui rifiuti nella contabilità economica dell'ambiente.

6.1. Sviluppi negli Stati membri

A livello nazionale il carattere cogente del regolamento ha chiaramente rafforzato la posizione delle statistiche sui rifiuti nell'ambito dei sistemi statistici. Gli obblighi imposti dal regolamento hanno portato a sviluppi metodologici e a modifiche dei sistemi nazionali di rilevazione dei dati.

Alla luce dell'esperienza acquisita nel primo esercizio di trasmissione di informazioni, diversi paesi hanno annunciato la loro intenzione di migliorare la qualità dei dati e la conformità alle prescrizioni del regolamento. Allorché tali modifiche richiedono interventi legislativi, le misure potrebbero non produrre effetti fino all'anno di riferimento 2008.

Sembrerebbe che il regolamento abbia anticipato la tendenza generale negli Stati membri a evitare dichiarazioni inutili attraverso la collaborazione tra gli enti preposti alla raccolta di dati e l'alleggerimento degli obblighi di comunicazione. Il doppio uso dei dati a fini amministrativi e statistici sta prendendo sempre più piede, con il risultato di una maggiore coerenza tra i dati e un minor onere per i rispondenti.

6.2. Necessità di revisione

Sebbene i risultati del primo esercizio di trasmissione di informazioni abbiano dimostrato la validità dell'approccio generale, è evidente la necessità di una analisi di alcune lacune concettuali.

Ripartizione secondo il tipo di rifiuti

Negli allegati I e II (sezione 2) il regolamento prevede che i quantitativi di rifiuti prodotti e trattati siano ripartiti secondo le categorie di rifiuti in maniera diversa per ciascun set di dati (si veda la tabella 1). Ciò al fine di limitare il livello di dettaglio richiesto e pertanto di ridurre al minimo l'onere gravante sugli Stati membri.

Come dimostra chiaramente l'esperienza acquisita con il primo esercizio di trasmissione di informazioni, gli svantaggi di tale impostazione sono numerosi, mentre i vantaggi sono trascurabili e senza alcun rilievo osservabile per gli Stati membri. La maggior parte dei paesi rileva le informazioni a un livello molto più dettagliato e riduce le disaggregazioni in sede di preparazione dei dati per la trasmissione a Eurostat.

I principali aspetti negativi sono costituiti:

- dall'impossibilità di elaborare bilanci per singole categorie di rifiuti: ciò ostacola notevolmente la validazione e l'interpretazione dei dati;
- da un livello di dettaglio eccessivamente basso dei dati sul trattamento dei rifiuti: importanti flussi di rifiuti sono inglobati in categorie di rifiuti generici ("altri rifiuti");
- dall'estrema complessità della presentazione e della comunicazione dei risultati;
- dalla molteplicità di formati differenti che rendono difficile il trattamento e l'elaborazione dei dati.

L'attuale approccio dovrebbe essere abbandonato a favore di una disaggregazione comune sia per la produzione sia per il trattamento dei rifiuti. La disaggregazione più dettagliata delle categorie di rifiuti nella sezione 2 dell'allegato I dovrebbe essere utilizzata come base per la discussione.

Disaggregazione regionale dei dati sugli impianti di trattamento dei rifiuti

Il regolamento impone agli Stati membri la trasmissione di dati sul numero e sulla capacità degli impianti di recupero e smaltimento a livello NUTS 2 (allegato II, sezione 3). Questa disaggregazione regionale dettagliata comporta un notevole carico di lavoro sia per Eurostat sia per gli Stati membri. A livello regionale la quota di dati riservati aumenta notevolmente, limitando l'utilità delle informazioni. Va riesaminata la pertinenza di tali informazioni dettagliate.

Disaggregazione secondo il tipo di trattamento dei rifiuti

Nella sezione 8, punto 2, la raccolta di informazioni sul trattamento dei rifiuti aggrega in un'unica categoria tutte le (10) operazioni di recupero ad eccezione del recupero energetico. Inoltre i dati richiesti sulla capacità di recupero dei rifiuti comprendono operazioni di trattamento assai differenti quali il compostaggio, il riciclaggio di metalli e la rigenerazione degli oli. In questi casi il livello di dettaglio sembra essere insufficiente: sarebbero auspicabili informazioni su talune operazioni di riciclaggio a fini di monitoraggio della politica in materia di rifiuti. In particolare cresce la necessità di disporre di dati idonei a servire da riferimento rispetto agli obiettivi prefissati. In taluni casi tali obiettivi possono essere obbligatori. Ciò rende evidente la necessità di disporre di dati coerenti in tutti gli Stati membri, il che richiederà probabilmente un ulteriore miglioramento delle definizioni e delle classificazioni.

Infine le operazioni di smaltimento (8 tipi di trattamento) sono ripartite in due categorie, una delle quali è virtualmente inutilizzata negli Stati membri.

7. PROSPETTIVE

Sulla base dell'esperienza acquisita con il primo esercizio e al fine di promuovere l'usabilità e la qualità dei dati, pur tenendo conto dei costi aggiuntivi a carico delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, la Commissione proporrà modifiche al regolamento in tempo per permettere la rilevazione dei dati per l'anno di riferimento 2008. Tali modifiche saranno volte:

- a ottenere la stessa disaggregazione delle categorie di rifiuti per la produzione e per il trattamento dei rifiuti mediante l'allineamento delle sezioni 2 degli allegati I e II;
- a riesaminare le disaggregazioni regionali di cui all'allegato II;
- a riesaminare le disaggregazioni delle categorie di trattamento dei rifiuti di cui all'allegato II, in particolare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.